CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 2

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di eta', richiesto dai singoli ordinamenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina nei ruoli dei personali dipendenti dalle Amministrazioni statali, e' elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non si superi il quarantacinquesimo anno di eta'.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	I — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dello Stato
Sezione	I — Impieghi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it